

Legge di stabilità 2015:

- novità per i committenti in materia di autotrasporto

- portale web per committenti dal 23/11/2015

Con la **Legge di Stabilità 2015** sono state introdotte diverse novità per il settore dell'autotrasporto.

Per quanto di interesse delle imprese committenti riteniamo significativa la libera determinazione del corrispettivo del servizio di trasporto, l'abolizione della scheda di trasporto, l'introduzione di una nuova disciplina della sub-vettura e l'introduzione della responsabilità solidale fra committente e vettore.

1) **Scheda di Trasporto:** poiché l'art. 1, comma 247, c) della legge di Stabilità 2015 ha abrogato la norma che aveva istituito la scheda di trasporto, dal 1° gennaio 2015 i committenti di un servizio di trasporto merci non sono più tenuti alla compilazione di tale documento e gli operatori di Polizia non possono più chiedere al conducente di esibire la suddetta scheda o i documenti ad essa equipollenti (v. circolare Confindustria Prot. n. 35/2015). E' comunque opportuno sottolineare che l'eliminazione della scheda di trasporto non ha coinvolto la documentazione che deve trovarsi sul veicolo per altre finalità (fiscali, di sicurezza o per altri scopi: trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.);

2) **Sanzioni:** le sanzioni per la mancanza della scheda di trasporto che sono state applicate fino al 31 dicembre 2014 restano pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte tramite pagamento;

3) **Responsabilità condivise:** ricordando che l'art 7, comma 4, del D. Lgs. 286/2005 prevede (in caso di contratto non scritto) la responsabilità condivisa del committente e del vettore qualora quest'ultimo violi le disposizioni del Codice della Strada in materia di limiti di velocità e di inosservanza dei tempi di guida e di riposo, gli agenti potranno identificare il committente dalle *istruzioni scritte* che devono continuare a trovarsi sul mezzo. Pertanto, in presenza di un contratto di trasporto non stipulato in forma scritta, l'assenza a bordo delle istruzioni (o la loro incompatibilità con il rispetto della norma del Codice della Strada violata) continua a determinare la corresponsabilità del vettore e del committente per le predette infrazioni.

4) **Il vettore può avvalersi di sub-vettori solo con il consenso del committente:** qualora il vettore affidi il trasporto ad un sub-vettore senza il preventivo accordo con il committente, quest'ultimo può risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. Il vettore è tenuto a verificare la regolarità del sub-vettore in materia retributiva, assicurativa e previdenziale, pena la solidarietà, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per quanto riguarda i trattamenti retributivi dei lavoratori, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi alle prestazioni ricevute.

5) **Superamento dei costi minimi di esercizio:** è disposto il superamento del sistema dei costi minimi di esercizio ai quali occorreva rifarsi per la determinazione del corrispettivo del trasporto. Pertanto è ripristinata l'autonomia negoziale di prezzi e condizioni nel contratto di trasporto, sia scritto che non scritto, "tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale". A tal fine, l'art. 1, comma 250 della legge in esame prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenendo conto delle rilevazioni mensili del prezzo medio del gasolio per autotrazione del MiSE, pubblici ed aggiorni sul proprio sito internet

“valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi”.

6) Verifica della regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa dei vettori: il committente, prima della conclusione del contratto, deve verificare la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore,

Dal **23/11/2015** la verifica potrà essere fatta mediante l’accesso ad un apposito portale internet al link www.ilportaledellautomobilista.it attivato dal Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori . Il committente che non esegue la verifica è **solidalmente obbligato** con il vettore e con gli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto. Inoltre, in caso di contratto di trasporto non stipulato in forma scritta, la solidarietà del committente in caso di mancata verifica si estende, oltre agli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi, anche a quelli relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto.